

TRIBUNALE DI MILANO,
sez. I civile, **R.G. 23038/2020**

Il giudice Dott. Nicola Di Plotti, sciogliendo la riserva, osserva quanto segue.

P-- s.n.c. ricorre ex art. 700 c.p.c nei confronti di D.M. e A.T.M. esponendo, in sintesi, che:

- svolge attività di formazione personale di uomini e ragazzi diretta al miglioramento delle capacità di approccio nel campo delle relazioni sentimentali;
- l'attività è svolta da XX e XX , tramite la realizzazione di corsi di formazione sull'interno territorio nazionale e di seminari; essi gestiscono anche un blog on line, un account Instagram, un account Facebook e un canale YouTube;
- "Cerbero Podcast" è un canale Twitch.tv, piattaforma di live streaming che consente agli utenti la condivisione di videogiochi e altri contenuti; esso vanta 138.855 followers sulla piattaforma Twitch;
- i titolari del canale (tra i quali D.M., nickname Mr M---) gestiscono anche un canale YouTube con 117.000 iscritti, ove vengono caricate parti delle "live" trasmesse su Twitch o anche intere puntate;
- il 23.5.2020 il canale "Cerbero Podcast" trasmette una diretta su Twitch dal titolo "I seduttori n. 1 in Italia, blastiamoli!" alla quale sono presenti entrambi i resistenti, che esprimono vari commenti lesivi della reputazione di P---;
- A.T.M. è titolare del canale YouTube "Red Liliium Live" e del canale "RedLiliium" sulla piattaforma Twitch; la predetta pubblica su entrambi due video, anch'essi lesivi della reputazione di P---; la diffusione dei video viene reiterata il 24.5.2020 sul canale YouTube "Cerbero Podcast";
- l'attività dei resistenti non gode delle tutele riservate alla stampa di cui all'art. 21 co. 3 Cost. e può quindi costituire oggetto di richieste inibitorie ex art. 700 c.p.c.;
- le espressioni utilizzate nei video indicati sono lesive della reputazione di P---, nonché della sua identità personale; il diritto è tutelabile anche in applicazione analogica della disciplina del diritto al nome; è inoltre ravvisabile la lesione del marchio europeo registrato "P---", con conseguente pregiudizio economico dell'avviamento commerciale;
- è configurabile il periculum in mora, derivante dall'elevato seguito di cui godono i due canali indicati e dalla velocità di diffusione on line dei contenuti.

Conclude chiedendo di ordinare ai resistenti l'immediata cessazione delle proprie attività diffamatorie, di rimuovere da ogni piattaforma contenuti riferiti alla ricorrente e in ogni caso quelli di cui ai docc. 5a, 5b, 5c, 5d, 5f, 6a, 6b, di inibire ogni reiterazione della condotta, di disporre la pubblicazione del provvedimento, di fissare una penale per ogni giorno di ritardo, infine di emettere ogni ulteriore provvedimento, anche di mero accertamento, idoneo alla provvisoria tutela dei propri interessi.

D.M. e A.T.M. si costituiscono in giudizio, evidenziando che:

- utilizzano dei canali audiovisivi, che vengono diffusi tramite vari social network;
- D.M. gestisce il proprio canale dal titolo "Mr. M---"; A.T.M. il canale "Red Liliun Live", il contenuto di entrambi consiste nella realizzazione di dirette, diffuse tramite la piattaforma di livestreaming Twitch.tv e vengono pubblicati anche su [Youtube.com](https://www.youtube.com);
- "Cerbero Podcast" è una trasmissione di stampo comico-satirico, che tratta temi vari secondo la formula dell'infotainment; le puntate sono condotte da un trio di presentatori, uno dei quali è D.M.; A.T.M. non fa parte della trasmissione, è stata solo ospite in alcune occasioni;
- A.T.M. ha realizzato due dirette in data 13.5.2020 e 21.5.2020 sul suo canale "Red Liliun Live", nelle quali si affronta il tema delle società che offrono corsi su tecniche di seduzione, commentando in particolare i contenuti diffusi dalla società ricorrente; il 22.5.2020 offre a quest'ultima la possibilità di partecipare a una diretta per poter spiegare la propria posizione; la richiesta non viene accolta;
- il 23.5.2020 viene inoltre trasmessa la puntata "I seduttori Numero 1 in Italia, cringe zi Cerbero Podcast \ #491" a cui partecipano i resistenti e un terzo soggetto;
- le affermazioni che la ricorrente ritiene lesive della propria reputazione rientrano nell'esercizio del diritto di critica; una di esse non è riconducibile ai resistenti;
- il giudice adito non è competente a decidere, in ragione della doglianza relativa al marchio registrato;
- i resistenti sono carenti di legittimazione passiva ognuno rispetto alle domande di rimozione formulate in relazione al canale del quale non hanno la disponibilità;
- le domande formulate relativamente al canale "Cerbero Podcast" sono inammissibili per essere state proposte in violazione del principio del litisconsorzio necessario; la richiesta di eliminazione del video del 23.5.2020 non può essere avanzata nei confronti del solo D.M., che non ne ha individualmente la gestione e non potrebbe autonomamente eseguire un eventuale provvedimento impositivo della rimozione

- nel merito, le affermazioni riportate dalla ricorrente costituiscono espressione dell'esercizio del diritto di critica; ciò vale con riferimento sia all'art. 595 c.p.c, sia all'art. 2043 c.c.;
- non sussiste la lesione dell'identità personale e del nome;
- non vi è la lesione del marchio europeo registrato "P--";
- non sussiste infine il requisito del periculum in mora, posto che le trasmissioni sono state diffuse nel maggio 2020 e, per loro natura, l'interesse del pubblico cala notevolmente nel tempo.

Conclude chiedendo dichiararsi l'incompetenza del giudice adito in favore della Sezione Specializzata Imprese del Tribunale di Milano, la carenza di legittimazione passiva dei resistenti nei termini indicati e, nel merito, il rigetto delle domande della ricorrente.

* * *

Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dai resistenti. A tale proposito si rileva che:

- le domande formulate dalla ricorrente hanno ad oggetto l'ordine di cessazione dell'attività ritenuta diffamatoria, di rimozione di contenuti da ogni piattaforma, di inibizione di ulteriori attività del medesimo tenore
- si tratta di richieste che possono essere dirette soltanto nei confronti di chi ha la concreta e giuridica possibilità di attuarli, in caso di provvedimento giudiziale di accoglimento;
- in sede di conclusioni la ricorrente non distingue le posizioni dei resistenti;
- tale possibilità non può essere riconosciuta in capo ad A.T.M. per quanto concerne "Cerbero Podcast" e a D.M. con riferimento a "Red Liliun Live".

L'eccezione formulata dai resistenti deve essere pertanto accolta, con conseguente inammissibilità del ricorso nei termini sopra indicati.

* * *

Quanto alle affermazioni oggetto di doglianza da parte della ricorrente, si rileva quanto segue. La giurisprudenza ha in più occasioni rilevato che con l'esercizio del diritto di critica ognuno manifesta la propria opinione, che non può pertanto pretendersi assolutamente obiettiva; essa può essere esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda l'integrità morale del destinatario delle osservazioni.

Nella valutazione dell'esercizio del diritto di critica, pur dovendosi riconoscere limiti più ampi rispetto a quelli fissati per il diritto di cronaca, deve ricercarsi un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con l'interesse a che non siano introdotte limitazioni alla formazione del pensiero, costituzionalmente garantita (Cass. n. 15443/2013). Questo bilanciamento viene operato dalla giurisprudenza di legittimità prevedendo per il legittimo

esercizio del diritto di critica (oltre alla sussistenza della rilevanza sociale dell'argomento) la correttezza di espressione, la quale impone che la critica si esprima in termini formalmente misurati ed in modo tale da non trascendere in attacchi e aggressioni personali diretti a colpire sul piano morale la figura del soggetto criticato.

La giurisprudenza di legittimità ha anche affermato il principio generale secondo cui “posto che qualunque critica che concerna persone è idonea a incidere in qualche modo in senso negativo sulla reputazione di qualcuno, escludere il diritto di critica ogniqualvolta leda, sia pure in modo minimo, la reputazione di taluno significherebbe negare il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Infatti, sostenere una tesi diversa significherebbe affermare che nel nostro ordinamento giuridico è previsto e tutelato il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero solo ed esclusivamente nel caso che questo consista in approvazioni e non in critiche. Pertanto il diritto di critica può essere esercitato utilizzando espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato (Cass. 22.3.2012 n. 4545, Cass. 12420/08).

Nella fattispecie in esame l'interesse pubblico relativamente all'argomento trattato emerge – quanto meno con riferimento al momento in cui le singole puntate sono andate in onda - dalla stessa prospettazione della ricorrente (che sottolinea il numero di followers e di contatti relativi sia ai canali utilizzati dalla ricorrente, sia a quelli riconducibili ai resistenti).

Non vi sono osservazioni di P---- s.n.c. in merito alla verità di quanto affermato, con riferimento all'esposizione di fatti, nelle puntate oggetto di discussione in questa sede. L'attenzione della ricorrente si focalizza infatti sulla valenza diffamatoria di alcune espressioni, contenenti giudizi, utilizzate nelle puntate andate in onda.

Il 23.5.2020 “Cerbero podcast” trasmette una diretta, nel corso della quale vengono utilizzate alcune delle espressioni oggetto di censura da parte della ricorrente, in particolare:

- nessuna rilevanza rivestono le espressioni “maschilista” (anche a prescindere dal fatto che non risulta essere stata pronunciata da uno dei resistenti), “banale”, “assurdamente retribuita” richiamate da parte ricorrente, che in alcun modo possono considerarsi formalmente eccessive rispetto alla legittimità del proprio diritto di critica; analoga valutazione deve essere operata con riferimento alle espressioni “a livello

comunicativo sono abbastanza carenti ... vado a chiedermi che cosa volete insegnare ... se siete fallaci su questo punto di vista”;

- viene fatto un riferimento al primo studente di P-----, definito come “il primo che è stato scammato”; tenendo conto del pubblico giovanile a cui le trasmissioni si rivolgono, l’espressione non può ritenersi, pur se in sé certamente colorita, tale da determinare una lesione della reputazione della ricorrente; ciò anche alla luce del fatto che si tratta di espressione isolata, a fronte della complessiva legittimità del linguaggio adoperato, sulla base delle osservazioni già svolte;
- nessuna rilevanza riveste l’affermazione “Sono due fondatori di questa accademia di seduzione prima in Italia – che poi vabbè sono stati sbugiardati pure per questo, non esiste una classifica”; non risultano essere in contestazione, da parte della ricorrente, l’assenza di una graduatoria tra soggetti che operano nel settore, così come la mancata indicazione di quali criteri possano eventualmente essere stati adottati a tale scopo; non vi è quindi nulla di illegittimo nella osservazione svolta durante la puntata da chi ha contestato a P--- s.n.c. la specifica circostanza.
- Il canale “Red Lilium Live” trasmette due video, nel corso dei quali vengono utilizzate altre espressioni oggetto di doglianza da parte della ricorrente. Si osserva che:
 - il titolo di uno dei due video è “Ma cosa cacchio dicono questi fake seduttori? Il ritorno di P----”; in merito all’espressione “fake” valgono a maggior ragione le osservazioni già svolte riguardo al termine scammato”, alla luce del tenore complessivo del video e dell’assenza, come di seguito esposto, di contenuti diffamatori;
 - l’affermazione che sottolinea il rischio che le menti dei ragazzi possano essere plagiate dalle tecniche esposte, considerate “fallaci”, non ha in sé nulla di illegittimo: è nel pieno diritto della resistente manifestare l’opinione che la tecnica usata sia fallace e che da ciò derivi il – peraltro presentato solo come potenziale – plagio dei giovani in ascolto;
 - analoga osservazione vale sia per l’espressione “questi Guru, che non hanno nulla di edificante”, sia per il manifestato timore che il messaggio trasmesso possa rivelarsi pericoloso; non vi è in ciò nulla che travalichi la libertà di manifestazione del pensiero, sia sotto l’aspetto formale, sia sotto quello dell’interesse pubblico;
 - analoghe considerazioni valgono per i termini “banalità e generalizzazioni”, “generalizzazioni abominevoli”;
 - quanto alle espressioni “Queste persone si fanno pagare per dire queste cazzate nel 2020?”, “prendono soldi per dire, a mio avviso, queste cazzate”, l’utilizzo di un termine colorito non può da solo considerarsi sufficiente per integrare gli estremi dell’art. 595 c.p.. Le medesime

osservazioni svolte con riferimento alla sussistenza o meno della lesione di cui all'art. 595 c.p.c. valgono con riferimento all'art. 2043 c.c..

La ricorrente lamenta inoltre la lesione del proprio diritto all'identità personale e professionale, con applicazione analogica della disciplina del diritto al nome *ex art. 7 c.c.*

Si osserva in proposito che nessuna delle espressioni segnalate dalla ricorrente incide sul tema del diritto all'identità; i video trasmessi da "Cerbero Podcast" e "Red Liliun Live" e le relative discussioni non investono la trattazione dei dati che consentono l'esatta individuazione del soggetto P--- e del tipo di attività che svolge, quanto piuttosto esprimono valutazioni (ritenute lesive della propria reputazione dalla ricorrente) in merito all'attività stessa e agli effetti che la stessa può produrre. Non è pertanto prospettabile, richiamando l'art. 7 c.c., una lesione del proprio diritto all'identità personale.

Nessuna osservazione viene svolta in merito alle doglianze della ricorrente in tema di lesione del marchio europeo registrato e di incompetenza del giudice adito, a seguito della precisazione formalizzata nel corso dell'udienza dell'11.9.2020 e della conseguente assenza di domande in proposito.

Dalle considerazioni che precedono, che assorbono gli ulteriori profili dedotti in giudizio dalle parti, deriva il rigetto delle domande della ricorrente.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

1) Rigetta le domande di P--- s.n.c..

2) Condanna P---- s.n.c. alla rifusione delle spese processuali in favore di D.M. e A.T.M., liquidate in € 1.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario

delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.

Si comunichi.

Milano li 17/09/2020

Il Giudice

Dott. Nicola Di Plotti